

Osterie, alberghi, e misfatti nel tempo antico da uno studio inedito “Il Friuli del passato”

di Ruggero Zotti

Giovanni da Campofornido, trovatosi in stato di ubriachezza, pronunciò alcune parole poco castigate, fu condannato dal Tribunale dell'Inquisizione a bere per due settimane *vinum mistum aqua ad meditatem*. Pena questa fra le tante consimili pronunciate dall'Inquisitore al quale probabilmente non dispiaceva il vino, come non dispiaceva ad Alessandro VI Borgia ed a Paolo IV, adoratore questo del *Falerno*, e che usava lavarsi i denti con il *Malvasia*. Da ciò forse deriva il detto friulano *bevin un lave dinc*, per dire, beviamo l'ultimo bicchierino a coronamento di una grossa bevuta. Analogamente, al momento di sciogliere la compagnia, si usa congedarsi con il *bicchiere della staffa* che ricorda la costumanza medioevale, probabilmente di origine longobarda, che consisteva nell'offrire un bicchiere di vino alla sposa, quand'essa, montata a cavallo ed infilato il piede nella staffa, si congedava dagli astanti. Del resto, i più noti poeti romani e i più vicini a noi da Heine a Carducci a Pascarella, furono grandi bevitori e Goethe, dopo il denaro, considerava il vino come la più importante delle cose.

Ovviamente nell'osteria, che si può considerare come un emporio di gente dalle più disparate classi sociali, lì si possono attingere molte cose inerenti ai fatti della vita umana e spesso dimenticare dispiaceri e preoccupazioni poiché *vinum laetificat cor hominis*, secondo la sentenza di un frate rubicondo.

Non saprei dire quando incominciarono ad aprirsi al pubblico le osterie, ma è certo che la loro origine deve essere tanto antica quanto quella della vite.

Le osterie romane di cui abbiamo esempi a Pompei, non differivano gran che dalle nostre ed anche allora il *caupo*, ossia l'oste, che usava battezzare il vino con l'acqua, si meritò dal celebre Orazio l'epiteto di frodatore.

Cividale, Zuglio e, specialmente la nostra Aquileia, non avranno certamente difettato di taverne da considerarle come le ave delle nostre osterie friulane. Dal grande camino di mattoni, la cappa di larice, sopraelevato da gradini simile ad un trono in onore degli dei Lari su alari di ferro battuto dove ceppi di faggio mandano bagliori di fuoco sulle facce dei convenuti.

L'oste in tutti i tempi, ha cercato di gabellare la buona fede del bevitore somministrandogli mescolato, oltre al vino annacquato anche in minima parte vino adulterato, soprattutto dopo che il cliente aveva superato una certa soglia.

Di fatto, il 18 ottobre 1305, la comunità di Udine sentì il bisogno di pubblicare una

grida con la quale proibiva agli osti di vendere il vino piccante, mescolandovi allume di roccia. Spesse volte poi, dovette applicare multe ai tavernieri per non aver venduto vino agli avventori in giusta misura, cosa alla quale gli osti sembra non badassero tanto. Troviamo grida in città, con cui si minaccia al recidivo l'applicazione della pena del *potaficolo*, pena in cui il condannato doveva portare sul dorso, per tutta la città, tra lo scherno e le risate del popolo, una pietra a forma di botte. Gli osti poi, avevano la cattiva abitudine di mettersi sulla porta dell'osteria per invitare i passanti ad entrarvi, come un tempo facevano le donne dai *facili amori*. Questo costrinse qualche comune, vedi statuto di Sacile in cui troviamo scritto che *nessun albergatore esca dai suoi portici a chiamare i forestieri*, forse per le rimostranze fatte da osti che si sentivano danneggiati economicamente da qualche collega.

Anche allora, come oggi, per dare alloggio alle persone, si doveva notificare tutti i forestieri ma, certamente l'albergatore avrà chiuso entrambi gli occhi, ligio alla morale di manzoniana memoria, il quale aveva come massima che la prima regola di quel mestiere era di *non domandare i fatti degli altri, a noi basta che gli avventori siano galantuomini, chi siano o chi non siano non fa niente*.

Le osterie e gli alberghi dovevano chiudere ad ore prestabilite dagli statuti, e variavano di poco da luogo a luogo, uniformandosi tutti alle antiche consuetudini e alle leggi emanate dal Parlamento della Patria del Friuli. Generalmente si chiudevano alla campana del fuoco corrispondente, per esempio alle ore 22 a Udine come si legge nello statuto del 1367, al suono della terza campana a San Vito al Tagliamento, Gemona e S. Daniele. Al terzo suono della campana, l'oste doveva invitare gli avventori ad uscire dicendo loro "*Domini et amici, recedatis a taberna, la campana pulsata est*". All'oste ed agli avventori che non avessero ottemperato alle disposizioni statutarie, veniva applicata una multa in denaro.

I giurisdicenti si occuparono invece, del danno che per la frequenza alle osterie derivava all'economia domestica, alla morale ed alla religione sicché il 9 febbraio 1566 in un sabato, dal palazzo comunale di Udine, fu bandita dal Cancelliere della città Nicolò di Varmo la seguente grida: *Vedendosi per manifesta esperienza, che dal ridursi che fanno li cittadini et altri nelle bettole et hosterie che si tengono per li luoghi si Ville di questa Patria, oltre l'offesa grande che si fa al Ser Iddio per le parole blasfeme, risse, homicidi et altri inconvenienti che nascono, si ruinano, et riducono ad estrema miseria infinite famiglie, et le ville stesse, cessandosi per questo vitio dal lavorar le terre a danno si delli Patroni di essi come di lor stessi lavoratori. Et per rimover questa dannosa abusione et corruttella che è tra i contadini de i villaggi di questa Patria, la qual è che si riducono insieme in le hosterie, ovvero altri luoghi a magnarie continue che fanno fra loro, al che dovendosi di tutto provvedere, siccome prudentissimamente è stato provvisto per*

il M.co Parlamento si per l'honore et riverenza che si die avere alla Maestà Divina, come per beneficio pubblico, massimamente in tempi così carestuosi et penuriosi. Cioè per farla breve, si proibiva di tener osterie, bettole con giochi e cibarie e si stabiliva che alle persone che si fossero trattene a giocare e bere, eccezione fatta per i forestieri, fossero *datti tratti tre di corda e di stare mesi sei nelle prigioni, et di pagar lire 50 da esser applicate per mittà al denunciante.* Se l'oste sospeso dall'esercizio fosse recidivo, gli sarà raddoppiata la pena pecuniaria assieme alla chiusura dell'osteria.

Le restrizioni erano originate specialmente dalle risse e dagli omicidi che avvenivano spesso nelle osterie, dovute alle condizioni politiche e sociali del tempo, all'indole di alcuni dei frequentatori delle taverne, i quali entravano armati, erano i *bulli* dei romanzi manzoniani. Questi personaggi divennero numerosi e prepotenti in tutto il territorio veneto e friulano che il Consiglio veneziano dei X, vista l'inefficienza delle grida comunali nel 1532, vietò ai cittadini di portare nascosti sotto le vesti schioppi corti che *battevano foco da so posta*, e nell'anno seguente, con altra grida, comminava la pena capitale a chi scaricava schioppo o archibugio contro qualcuno, anche senza colpirlo.

Quantunque le leggi fossero severe, si continuarono a portare armi fino alla venuta dei francesi che nel 1797 ordinarono di consegnarle sotto pena di morte, fossero da taglio o da fuoco, divieto che venne rinnovato anche dall'Austria, con identica minaccia dopo i moti rivoluzionari popolari del 1848.

Tra tazze ricolme di vino e boccali di terracotta dipinti a fiorame gli sfaccendati, specialmente gli uomini d'arme, passavano il tempo giocando a carte ed ai dadi. Ciò dava occasione di *biastemar et rubare et commettere diverse brutture e sporcherie*, sicchè il Luogotenente veneto cercò di porre rimedio emanando gride che lasciarono il tempo che trovavano sebbene tra le pene, oltre alle pecuniarie fossero aggiunte la frusta, la berlina, la prigione ed il bando, il tutto ad arbitrio dello stesso eccellentissimo rappresentante della Repubblica Veneta. Il 14 novembre 1758, il Luogotenente fu costretto a pubblicare una nuova grida per proibire tutti i giochi, oltre quelli d'azzardo, che avevano portato all'estrema rovina tante ricche famiglie.

Osteria e gioco erano luogo e mezzo adatti alla bestemmia, imprecazione irreligiosa e volgare nello stesso tempo, per cui tutti gli statuti medioevali vi dedicarono studi speciali, infliggendo ai bestemmiatori pene pecuniarie e corporali tra cui il carcere, la fustigazione, arrivando anche alla perforazione della lingua. Con l'andar del tempo, oltre alle ingerenze del S. Ufficio, per quanto riguardava la difesa del buon costume e della religione, il governo lasciò al clero una certa sorveglianza sulle osterie, il sacerdote aveva l'autorità di farle chiudere durante le funzioni religiose, intimando ai presenti di recarsi in chiesa. Questo durò fino al tempo della dominazione austriaca nel Lombardo-Veneto. In un regolamento del

1852 sulla santificazione delle feste, si legge che gli esercizi dovevano a balconate e porte socchiuse nei giorni festivi dalle 10 alle ore 11,30 del mattino per tutto l'anno, dalle 14 alle 16 dal 21 settembre al 20 marzo, e dalle 15 alle 17 dal 21 marzo al 20 settembre. Questo a condizione che non vi si facessero giochi, canti, suoni e clamori, pena la multa di lire da 3 a 24 per la prima volta, con l'aggiunta della chiusura dell'esercizio per 3 giorni fino a 6 per la seconda volta e con la definitiva interdizione per la terza volta.

Da Pagine Friulane

Un'antica osteria

